

N. 1115

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COSTA, ZANOLETTI, RONCONI,
DENTAMARO e CIMMINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996

Inclusione negli insediamenti civili degli edifici
dove si svolgono attività artigiane

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 ottobre 1976, n. 690, nel convertire il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, ha introdotto in esso un articolo 1-*quater* con cui ha definito le nozioni di «insediamento produttivo» e di «insediamento civile», quali erano richiamati dalle disposizioni della legge del 10 maggio 1976, n. 319, e ciò allo scopo di restringere la nozione di insediamento produttivo e correlativamente di ampliare quella di insediamento civile. Infatti la norma stabilisce che si intende:

a) per «insediamento o complesso produttivo», uno o più edifici od installazioni collegate tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;

b) per «insediamento civile», uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizio ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla lettera a),

che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

È peraltro sorto il dubbio se degli insediamenti civili facciano parte, oltre a quelli adibiti ad abitazione, anche quelli dove vengono esercitate attività di tipo artigianale o di produzione di servizi quali lavanderie o negozi di barbiere, parrucchiere eccetera, che non rientrano tra quelle volte alla produzione di beni e sono invece equiparabili - per il loro contenuto e per la qualità e quantità degli scarichi prodotti - agli insediamenti abitativi di cui alla lettera b) del citato articolo 1-*quater* (per tali attività il solo obbligo previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge n. 319 del 1976 è quello di farne denuncia all'autorità comunale, allorquando lo scarico non avvenga in pubblica fognatura).

Per evitare ogni incertezza al riguardo si rende perciò necessario intervenire con una norma di interpretazione autentica che chiarisca il significato della nozione di insediamento abitativo ai fini sopraindicati. A tale scopo è diretto il presente disegno di legge che si compone di un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Si considerano insediamenti civili, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, tutti quegli edifici o installazioni nei quali si svolgono attività artigiane, ivi compresi impianti di lavanderia, negozi di barbieri, di parrucchiere e simili.

